

XVIII LEGISLATURA

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E VIGILANZA SUL FENOMENO

DELLA MAFIA E DELLA CORRUZIONE IN SICILIA

di cui alla legge regionale 14 gennaio 1991, n. 4 e s.m.i.

On. Antonello Cracolici, Presidente

On. Bernadette Grasso, Vice Presidente

On. Roberta Schillaci, Segretario

On. Ludovico Balsamo

On. Giovanni Burtone

On. Maria Anna Caronia

On. Vincenzo Figuccia

On. Marco Intravaia

On. Jose Marano

On. Carmelo Pace

On. Matteo Sciotto

On. Salvatore Scuvera

On. Sebastiano Venezia

RELAZIONE IN MERITO A CRITICITÀ NELLA GESTIONE DELLA SOCIETÀ SERVIZI AUSILIARI SICILIA SCPA

approvata dalla Commissione nella seduta n. 182 del 15 settembre 2026

Introduzione.

A partire dal mese di febbraio 2026, la Commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia (d'ora in avanti la "Commissione") intraprendeva un approfondimento relativo a talune criticità gestionali della Società Servizi Ausiliari S.C.p.A. (d'ora innanzi SAS). L'inchiesta ha preso abbrivio da uno scambio di corrispondenza tra la SAS e l'Assessorato regionale dell'economia – Ufficio speciale per la gestione e la liquidazione delle società a partecipazione pubblica regionale (di seguito "Ufficio speciale"), estesa per conoscenza anche a questa Commissione, avente ad oggetto criticità "in merito a presunte irregolarità riconducibili all'operato di codesta società in materia di assunzioni di lavoratori iscritti alle categorie protette", con il contestuale invito a fornire "puntuali deduzioni", nonché "ogni utile chiarimento, osservazione e documentazione ritenuta pertinente"¹.

La richiesta di chiarimenti riguardava, in particolare, l'assunzione di 27 operatori di digitalizzazione categorie protette da parte della SAS per il tramite di una cooperativa con contratto di 36 ore settimanali, oltre che di *tutor*, non appartenenti alle categorie protette, nonché, la presunta vicinanza di dipendenti e consulenti alla precedente gestione amministrativa della SAS, per ragioni di stretta parentela, amicizia o affinità politica.

La SAS replicava con un'articolata nota², anch'essa indirizzata per conoscenza a questa Commissione.

Tali presunte irregolarità sono state al centro di una vasta eco mediatica, dalla quale sono emerse ulteriori criticità gestionali altrettanto meritevoli di approfondimento, riguardanti

1 Nota prot. n. 502 del 17 febbraio 2026.

2 prot. 001-14637-GEN/2026 – PALERMO – 06-03-2026.

transazioni economicamente consistenti stipulate con due dipendenti della SAS, nonostante la loro soccombenza dinanzi al giudice di merito, e l'affidamento di consulenze.³

Preso atto di ciò, la Commissione n. 153 del 3 marzo 2026 deliberava di avviare un'indagine sulla SAS, dedicandosi all'approfondimento di tali fatti, ai quali sono state dedicate le successive sedute nn. 155, 158, 159, 160, 161, 178, 179, 180 tenutesi tra l'11 marzo 2026 ed il 4 agosto 2026.

Audizione dell'Assessore regionale per l'economia.

In particolare la Commissione convocava l'Assessore regionale per l'economia e il dirigente dell'Ufficio speciale a riferire sulle presunte irregolarità sopra riportate nell'apposita seduta n. 155 dell'11 marzo 2026 all'uopo convocata.

In audizione, l'Assessore riferiva che, avuta notizia di presunte irregolarità gestionali da parte della SAS, aveva istituito una commissione ispettiva con il compito di verificare, in contraddittorio con la società, la regolarità di alcune transazioni poste in essere dalla stessa nei confronti di alcuni dipendenti, nonché la legittimità di incarichi conferiti a soggetti esterni.

L'Assessore rappresentava che le maggiori criticità hanno riguardato le transazioni sottoscritte dalla società con due dipendenti. In particolare, ad uno sarebbero stati riconosciuti 320.000 € per voci non ricomprese nella domanda giudiziale originariamente proposta né altrimenti dedotte nel corso del giudizio, ma inserite solo nell'accordo transattivo; ad un altro dipendente sarebbero stati invece riconosciuti 75.000 € nonostante la pregressa soccombenza dinanzi al giudice di merito. Entrambe le transazioni – proseguiva l'Assessore – si caratterizzerebbero altresì per una prevalente qualificazione come danno emergente delle somme corrisposte, ciò che le sottopone ad un regime fiscale più favorevole rispetto al lucro cessante, ragione per cui la società potrebbe esporsi a contestazioni fiscali.

³ Cfr. ad esempio l'articolo di Repubblica a firma di Giusi Spica "SAS, clientele e promozioni facili. Schifani può cacciare Pantò. Commissione antimafia in azione" del 27 febbraio 2026.

L'Assessore precisava altresì che la relazione conclusiva della Commissione ispettiva che ha riscontrato queste criticità era stata trasmessa al Presidente della Regione, il quale ha conseguentemente convocato l'assemblea societaria per l'esercizio delle pertinenti azioni di responsabilità e la decadenza per giusta causa dei componenti del consiglio di amministrazione (dimessosi dopo la convocazione dell'assemblea stessa).

Avuto riguardo all'altra linea d'intervento della commissione ispettiva, concernente gli incarichi a soggetti esterni, lo stesso Assessore evidenziava l'anomala plurima assegnazione di incarichi ai medesimi soggetti, i quali peraltro avrebbero dovuto essere oggetto di preventiva autorizzazione, secondo quanto prescritto dalla disciplina sull'esercizio del controllo analogo. Inoltre, l'Assessore riferiva di incarichi attribuiti in maniera continuativa e prolungata per lo svolgimento di attività ordinarie e permanenti dell'ente, che avrebbero dovuto essere internalizzate, ponendosi in contrasto con consolidati orientamenti del Giudice contabile.

L'Assessore per l'economia infine precisava che la Corte dei conti era già al corrente di quanto esposto.

Il dirigente dell'Ufficio speciale, dal canto suo, aggiungeva che gli incarichi consulenziali sarebbero stati configurati come appalti di servizi sottosoglia oggetto di affidamento diretto. Lo stesso precisava altresì che le assunzioni delle categorie protette e dei *tutor* da parte della SAS continuano ad essere oggetto di approfondimento del proprio ufficio.

Audizione del Direttore Generale della SAS.

Successivamente, la Commissione proseguiva il proprio lavoro convocando il Direttore Generale della SAS per essere audito nell'ambito della seduta n. 158 del 24 marzo 2026.

In questa sede, il Direttore Generale illustrava la molte di contenzioso della SAS, specificando che parte di esso riguarda i lavoratori con un inquadramento inferiore rispetto a quello cui invece il dipendente riteneva di avere diritto; altra parte, invece, lo svolgimento di mansioni ritenute superiori rispetto a quelle a cui il dipendente è contrattualmente tenuto.

Secondo la ricostruzione del Direttore, nel primo caso rientrano i dipendenti della SAS provenienti da società presso cui avevano un determinato inquadramento contrattuale ma che, in sede di stipula del nuovo contratto di lavoro con SAS, sono stati inquadrati con un trattamento inferiore. Ciò anche in considerazione di un orientamento della giurisprudenza di merito che esclude che il passaggio dalla vecchia alla nuova società costituisca trasferimento del ramo di azienda, a differenza della Cassazione che invece lo ritiene pacificamente sussistente. Nel secondo caso (svolgimento di mansioni superiori) il problema, secondo il Direttore, sarebbe generato dagli enti utilizzatori, i quali, senza che la società ne avesse contezza, e nonostante le previsioni del contratto di servizio e le numerose comunicazioni in tal senso da parte di SAS, adibiscono, con una certa frequenza, il dipendente allo svolgimento di mansioni riconducibili ad un inquadramento contrattuale superiore, con la conseguente facoltà per il lavoratore, trascorsi tre mesi, di richiederne il formale riconoscimento.

Il Direttore riferiva inoltre che la società non dispone di un proprio ufficio legale e per il contenzioso si avvale di una *long list* di professionisti legali esterni che viene aggiornata periodicamente. Non è invece previsto – precisava il Direttore – che l'Ufficio speciale, nelle sue funzioni di vigilanza, renda un parere terzo rispetto alle parti in causa sulle transazioni.

In merito alle assunzioni delle categorie protette, il Direttore faceva presente che il consorzio Sintesi ha provveduto al reclutamento di ventisette unità e nove *tutor* (uno ogni tre soggetti appartenenti alle categorie protette), che restano però dipendenti consortili, non della SAS, mentre, la normativa sulle assunzioni di categorie protette tramite il Centro per l'impiego non prevede anche l'assunzione dei *tutor*.

Audizione del collegio sindacale della SAS.

La Commissione proseguiva la propria attività di approfondimento con la seduta n. 159 del 31 marzo 2026, nel corso della quale venivano auditi il presidente ed i componenti del Collegio sindacale della SAS (di seguito Collegio), in carica dal 2019 ed attualmente in regime di

prorogatio. In merito alle criticità gestionali oggetto di esame della Commissione, il Collegio sosteneva di non essere entrato nel merito né delle assunzioni, né delle transazioni, essendo il suo compito limitato ad accertare se tali operazioni siano supportati dalla pertinente documentazione giustificativa (quali i pareri legali favorevoli ed i relativi provvedimenti autorizzativi) e se siano rispettose dello statuto societario, del codice civile e delle altre normative di settore, incluse quelle disciplinanti le procedure da seguire.

Su domanda della Commissione, ordinata a conoscere se la Società valuti la possibilità di affidare il contenzioso ai propri avvocati, anziché rivolgersi all'esterno, il Collegio replicava che l'Ufficio legale interno consta di sole due unità di personale, appena assunte, e senza una specializzazione in diritto del lavoro. Aggiungeva che le transazioni dei due dipendenti per le quali sono state rilevate le maggiori criticità sono state avallate da illustri giuslavoristi. In particolare, sottolineavano che una di queste controversie avrebbe potuto comportare un aggravio dei costi sociali di 1 milione e 200 mila euro oltre 400 mila di spese collaterali, mentre le parti hanno definito le proprie posizioni con una transazione di 600.000 €, alla quale il Collegio ha dato il proprio positivo parere solo dopo avere acquisito i pareri resi dai legali incaricati.

In merito alle assunzioni delle categorie protette, un componente del Collegio sottolineava che la SAS è tenuta al rispetto delle percentuali previste dalla legge e che il Collegio non poteva entrare nel merito delle scelte relative al percorso individuato dalla Società tra quelli normativamente previsti, ovvero, la convenzione con il Centro per l'impiego o tramite la cooperativa Sintesi. A quest'ultimo proposito riferiva di un controllo effettuato sulle modalità di selezione in esito alla quale la stessa Sintesi figurava in un accordo quadro nazionale nell'ambito di una gara fatta da Consip, la quale avrebbe realizzato a monte tutte le procedure e relativi controlli ed a cui la SAS ha aderito.

In tale contesto, il Collegio precisava altresì che presso la SAS opera l'Organismo di vigilanza, deputato all'elaborazione delle procedure previste dal citato decreto legislativo n. 231

del 2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ed al redigendo Piano anticorruzione.

Infine, sulle svariate anomalie su cui la Commissione ha sollecitato un chiarimento (procedure seguite per l'assunzione di categorie protette, assunzione dei *tutor* e conseguente aggravio di spesa, incarichi legali configurati come appalti di servizio anziché come incarichi professionali, mancato rispetto del principio di rotazione) il Collegio si è limitato a ribadire di non avere specifiche competenze in materia. Secondo il Collegio, talune operazioni rientravano infatti nelle prerogative gestionali degli amministratori (tra questi, l'affidamento degli incarichi e dei servizi, per i quali è prassi delle amministrazioni avvalersi del MEPA); mentre la SAS ha una società di revisione esterna incaricata proprio del controllo contabile; ulteriori funzioni di controllo (come nel conferimento degli incarichi) sono infine esercitate in sede di controllo analogo, con il quale il Collegio sindacale collabora.

Audizione del Consiglio di amministrazione SAS.

La Commissione continuava il proprio lavoro di approfondimento con l'audizione del nuovo Consiglio di amministrazione della SAS nel corso della seduta n. 160 dell'8 aprile 2026.

In tale contesto, il Presidente del consiglio di amministrazione, insediatosi il 12 marzo 2026, riferiva di avere ricevuto il mandato per esercitare le pertinenti azioni di responsabilità sociale nei confronti della precedente *governance* e per procedere ad una riorganizzazione dell'intera azienda secondo criteri di trasparenza ed efficacia.

Il presidente dell'organo amministrativo infine assicurava di tenere in evidenza le criticità oggetto di approfondimento da parte della Commissione, incluse quelle relative alle assunzioni delle categorie protette e dei relativi *tutor* (previsti dalla convenzione con Sintesi ma non dalle normative di riferimento) ed alle transazioni (in particolare quella che ha riconosciuto 320.000 € a titolo di danno non patrimoniale, non soggetto a tassazione).

Con specifico riferimento ai controlli, il Consiglio di amministrazione rappresentava che la SAS è una società consortile per azioni, pertanto, oltre al Collegio sindacale, cui spettano i controlli relativi alla legittimità aziendale ed al rispetto dello statuto societario, si avvale di revisori o di società di revisione contabile, per la revisione dei bilanci.

Audizione della società di revisione legale e dell'organismo di vigilanz della SAS.

La Commissione proseguiva il proprio approfondimento con l'audizione del responsabile operativo della Società di revisione legale Ria Grant Thornton e dei componenti dell'organismo di vigilanza della SAS, tenutasi nella seduta n. 161 del 14 aprile 2026.

La società di revisione definiva il perimetro delle proprie funzioni secondo le previsioni del decreto legislativo n. 39 del 2010. Tra queste, l'accertamento della legittima e veritiera rappresentazione in bilancio degli atti gestionali della società, sottolineando che, nell'esercizio di tali funzioni, il revisore deve essere indipendente e non può entrare nel merito della gestione.

La società di revisione faceva altresì presente che il controllo di legittimità e di adeguatezza rispetto allo Statuto societario è di competenza del Collegio sindacale, che peraltro partecipa ai consigli di amministrazione (a differenza della società di revisione).

Con specifico riguardo alle anomalie rappresentate dalla Commissione (pregressa soccombenza del dipendente e inserimento di voci transattive non oggetto di specifica domanda giudiziale), la società di revisione rappresentava che le stesse sono oggetto di controllo di legittimità, quindi di competenza del Collegio sindacale.

Terminata l'audizione della società di revisione, la Commissione audiva, nel corso della medesima seduta, i componenti dell'Organismo di vigilanza della SAS.

Il Presidente dell'Organismo di vigilanza contestualizzava il ruolo dell'organismo stesso richiamando la disciplina dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, evidenziando che il sistema delineato dalla predetta normativa è volto ad escludere o attenuare la responsabilità amministrativa dell'ente, conseguente alla commissione di determinati reati, qualora l'ente abbia

adottato ed attuato efficacemente un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenirli, corredato dalle necessarie procedure, dai presidi di controllo e da un costante aggiornamento. L'Organismo riferiva che il modello organizzativo è stato aggiornato nel marzo del 2025; rilevava tuttavia la mancata previsione di un apposito stanziamento di bilancio per l'Organismo di vigilanza, ritenuto dalla giurisprudenza funzionale a garantirne l'autonomia operativa, anche ai fini dell'eventuale ricorso a consulenze specialistiche. Aggiungeva altresì che l'Organismo solo recentemente si è dotato di un proprio regolamento interno (di cui prima era carente).

Sulla base di tali premesse, l'Organismo concludeva che esulano quindi dalla propria vigilanza sia gli illeciti contabili, sia l'accertamento di eventuali profili di responsabilità di soggetti terzi nei confronti della società stessa.

Nuova audizione del Presidente del Consiglio di amministrazione della SAS.

In data 22 luglio 2026, nella seduta n. 178, la Commissione audiva nuovamente il Presidente del consiglio di amministrazione della SAS, al fine di ottenere aggiornamenti su eventuali approfondimenti effettuati in ordine alle criticità rilevate e sulle misure nel frattempo poste in essere.

In tale sede, il Presidente del Consiglio di amministrazione ha in particolare ribadito le gravi criticità gestionali ereditate soprattutto sul piano organizzativo e funzionale: la carenza di una mappatura dei processi aziendali e l'adeguata definizione degli assetti organizzativi rende difficile il controllo di gestione da parte degli organi societari; inoltre, la SAS ha un fatturato di 120 milioni di euro, circa 4.000 dipendenti, ma soltanto tre dirigenti, un numero oggettivamente esiguo.

L'audit ha precisato che il controllo che esercita la società di revisione sugli atti gestionali su cui sono state riscontrate le criticità in esame è più marginale rispetto a quello del

Collegio sindacale, che è un controllo di legittimità, ha poteri più ampi ed ha avallato le scelte della precedente *governance*.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha altresì confermato di prestare la dovuta attenzione a tutte le criticità che sono finora emerse, incluse quelle riguardanti l'assunzione di personale appartenente alle categorie protette e di *tutor* da parte del consorzio Sintesi. Su quest'ultimo tema l'audit ha altresì comunicato che il numero di assunti risulta nei fatti anche essere superiore rispetto alle ventisette unità di personale appartenente alle categorie protette e rispetto agli stessi nove *tutor* riferiti dal precedente consiglio di amministrazione nella propria nota di controdeduzioni all'Ufficio speciale e dagli altri soggetti auditati.

Infine, il Presidente del Consiglio di amministrazione ha rappresentato che, a seguito di un approfondimento, parrebbe che la convenzione stipulata con Sintesi possa configurarsi come un appalto e che la Sintesi sia stata selezionata con manifestazioni di interesse precedute da avvisi pubblicati per poco tempo. Tale circostanza potrebbe rilevare ai fini della validità della convenzione stessa, secondo il Presidente del Consiglio di amministrazione, alla luce del rilevante valore della convenzione, pari a circa 2 milione e mezzo di euro. Vale la pena sottolineare che quest'ultima affermazione non collima con quanto rappresentato dal Collegio sindacale, che ha invece parlato di una gara fatta tramite Consip. La documentazione acquisita, in ogni caso, conferma che il consorzio Sintesi è stato selezionato con manifestazione di interesse.

Audizione del dirigente del Centro per l'impiego di Palermo e Monreale.

La Commissione concludeva il proprio ciclo di audizioni in data 28 luglio 2026 con la seduta n. 179, nel corso della quale veniva auditato il Dirigente regionale del Servizio XII Centro per l'impiego di Palermo e Monreale.

Il Presidente chiedeva spiegazioni sulle procedure assunzionali seguite dalla SAS, rammentando che uno dei principali motivi che hanno portato l'Assessorato dell'economia ad

avviare un approfondimento era verosimilmente dato dalla circostanza che un soggetto collocato in posizione utile nella graduatoria stilata dal Centro per l'impiego, si è poi ritrovato in una posizione non utile ai fini dell'assunzione.

Il Dirigente riepilogava il quadro normativo alla base delle assunzioni di disabili e categorie protette effettuate. In tale contesto, il dirigente rappresentava altresì perplessità sulle modalità di assunzione da parte della SAS di amministrativi, con titolo di studio superiore alla terza media, ritenendo che tale tipologia di lavoratori dovesse essere selezionata con bando pubblico anziché con semplice avviso. Il Dirigente affermava inoltre che le assunzioni non erano limitate a 27 unità di soggetti disabili e 9 *tutor*: la SAS ha infatti stipulato con Sintesi una convenzione addizionale che ha sostanzialmente raddoppiato il numero delle assunzioni appena indicate.

Avuto riguardo alle assunzioni effettuate per il tramite del Centro per l'impiego, il Dirigente riferiva che la SAS aveva avanzato all'Ufficio una richiesta numerica, anziché nominativa (prevista per i soli datori di lavoro privati)⁴, di lavoratori disabili, per diversi profili. Secondo la normativa di settore – proseguiva il Dirigente - il Centro per l'impiego trasmette un numero di nominativi pari al quintuplo del fabbisogno indicato, mentre un'apposita commissione di cui fanno parte anche medici dell'ASP e rappresentanti sindacali, accerta la compatibilità, sulla base della certificazione INPS, tra la patologia del lavoratore e la mansione da svolgere.

L'audit sosteneva parimenti di non ravvisare particolari irregolarità nella discrezionalità con cui la SAS ha effettuato le assunzioni rispetto alla graduatoria redatta dal Centro per l'impiego. Il termine “graduatoria”, secondo il Dirigente, sarebbe addirittura improprio: si tratterebbe piuttosto di un elenco di soggetti redatto automaticamente dalla piattaforma digitale SILAV, cui ogni singolo lavoratore è chiamato ad iscriversi.

⁴ Ai sensi del d.lgs. 151 del 2015.

Il Presidente e gli altri commissari contestavano questa posizione, rappresentando che questo elenco presenta le caratteristiche sostanziali di una graduatoria poiché redatto secondo criteri di priorità quali la situazione economica, familiare, e la condizione di invalidità del lavoratore. Chiedevano pertanto di conoscere le disposizioni che consentivano alla SAS di derogare all'ordine dei lavoratori predisposto dal sistema con un proprio sotto-elenco.

Secondo il responsabile del Centro per l'impiego non esiste alcuna disposizione normativa: si tratta solo di una prassi seguita dagli enti assuntori, ai quali, soprattutto se hanno natura privata, non possono essere imposti determinati nominativi. Tale posizione non veniva condivisa dal Presidente e dai Commissari, per i quali la SAS è un'azienda pubblica della Regione e il criterio selettivo che avrebbe dovuto indirizzarla nella scelta del lavoratore era quello dell'idoneità del candidato rispetto alla mansione richiesta.

Gli ulteriori approfondimenti della Commissione.

La Commissione ha parallelamente svolto un lavoro di approfondimento basato sullo studio del materiale fornito direttamente dalla SAS, dalle amministrazioni interessate (in particolare l'Ufficio speciale) e dagli stessi auditi, spontaneamente o su richiesta della stessa Commissione. Sono stati, in particolare acquisiti dalla Commissione i seguenti documenti:

- 1. Prot. n. 31-AM del 18 febbraio 2026** – Nota dell'Ufficio speciale indirizzata alla SAS contenente la richiesta chiarimenti su presunte irregolarità gestionali;
- 2. Prot. n. 48-AM del 10 marzo 2026** – Nota contenente le controdeduzioni della SAS alla richiesta di chiarimenti dell'Ufficio speciale;
- 3. Prot. 51-AM del 12 marzo 2026** – Documentazione acquisita dall'Ufficio speciale (contenente tra gli altri le relazioni ispettive della Commissione istituita dall'Assessore regionale per l'economia ed allegati vari su cui si tornerà approfonditamente nel prosieguo);

4. **Prot. n. 65-AM dell'8 aprile 2026** – Nota del Direttore generale SAS contenente documentazione relativa agli incarichi legali ed agli affidamenti dal 2021 al 2025 ed estratti dei verbali del Consiglio di amministrazione;
5. **Prot. n. 66-AM dell'8 aprile 2026** Direttore generale SAS – Documentazione su supporto informatico (19 allegati più nota) contenente, tra gli altri, delibere del Consiglio di amministrazione, il regolamento delle assunzioni della SAS, gli atti relativi alla convenzione con Sintesi;
6. **Prot. n. 71-AM del 13 aprile 2026** contenente la documentazione trasmessa dal Collegio sindacale della SAS (verbali, pareri legali, le delibere del Consiglio di amministrazione relative alle transazioni, pareri legali, corrispondenza con la Corte dei conti ed altri allegati);
7. **Prot. n. 72-AM del 14 aprile 2026** – Documentazione pervenuta dal Direttore generale della SAS riguardante il contenzioso per svolgimento mansioni superiori e per ritenuto sottoinquadramento dei dipendenti;
8. **Prot. n. 75-AM del 15 aprile 2026** – Documentazione pervenuta dal Responsabile operativo della Società di revisione legati dei conti SAS riguardante il conferimento dell'incarico di revisore e le relazioni di revisione dei bilanci degli anni 2022, 2023 e 2024;
9. **Prot. n. 195-AM del 6 luglio 2026** – Documentazione varia (transazioni, pareri legali e provvedimenti di licenziamento) trasmessa dal Presidente del Consiglio di amministrazione della SAS;
10. **Prot. n. 205-AM del 30 luglio 2026** – Relazione del Dirigente del Centro per l'impiego Palermo-Monreale e relativi allegati.

Oltre alla citata richiesta di chiarimenti proveniente dall'Ufficio speciale, è stata oggetto di studio l'articolata nota predisposta dalla precedente amministrazione della SAS contenente le “puntuali deduzioni” in ordine alle modalità di assunzione dei lavoratori iscritti alle categorie protette.

La nota in esame compendia le normative giuridiche sulle quali si sarebbero basate le scelte aziendali, e segnatamente, gli articoli 3, 7 e 11 della legge n. 68 del 1999, l'articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 (c.d. Testo unico delle società partecipate).

In estrema sintesi, le superiori norme prevedono l'obbligo per le imprese con più di 50 dipendenti – tra cui la SAS – di assumere una quota del sette per cento di personale appartenente alle categorie protette; tale obbligo può essere anche adempiuto stipulando apposite convenzioni con i Centri per l'impiego, cui affidare la selezione del personale, ovvero, tramite convenzioni stipulate tra centri per l'impiego, l'impresa interessata (la SAS) e una cooperativa sociale selezionata per affidamenti di commesse di lavoro o servizi.

Secondo quanto riferito dal Consiglio di amministrazione *pro tempore* nella citata nota, a fronte dell'obbligo del coinvolgimento lavorativo di 97 disabili, la SAS ha avviato il reclutamento delle categorie protette in 2 fasi:

- 50 posizioni sono state coperte sulla base di una procedura avviata dal locale Centro per l'impiego. Quest'ultimo ha pubblicato apposito avviso dal 7 al 17 ottobre 2024 e predisposto una graduatoria di soggetti collocati in posizione utile in misura pari al quintuplo dei posti da ricoprire per ciascun profilo richiesto, affidando poi la valutazione di idoneità dei lavoratori, con la redazione dell'elenco dei relativi idonei da trasmettere alla SAS, ad una commissione di cui facevano parte due funzionari regionali, di cui uno dell'Ufficio speciale, ed uno della SAS;
- 27 posizioni coperte da soggetti reclutati dal consorzio Sintesi, appositamente selezionato a seguito di manifestazione di interesse da una commissione composta da funzionari SAS e la Società ha siglato con la stessa Sintesi una convenzione ai sensi del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 276 del 2003. La selezione del personale effettuata da Sintesi è a sua volta avvenuta in 2 fasi: un primo gruppo è stato selezionato con annuncio pubblicato sul sito del Consorzio dal 30 giugno all'8 luglio 2025; il secondo,

con annuncio pubblicato dal 3 al 10 dicembre dello stesso anno, con contatto telefonico volto alla conferma dei requisiti, seguito dalla convocazione presso la sede consortile.

Nella nota in argomento, la società ha ricordato che la selezione è stata fatta sulla base di una convenzione quadro stipulata in data 20 giugno 2025 (modificata in data 2 dicembre 2025) tra SAS, Centro per l'impiego e Sintesi, in conformità allo schema tipo approvato con decreto assessoriale del 13 gennaio 2006 e pubblicato in GURS (Parte I del 24 febbraio 2006). Unitamente ai ventisette lavoratori disabili, sono stati assunti da Sintesi nove *tutor*.

Si rammenta sul punto che, dalle successive audizioni del nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Dirigente del Centro per l'impiego Palermo-Monreale, il numero dei lavoratori disabili e dei *tutor* assunti dal Consorzio Sintesi è il doppio rispetto a quello sopra riferito.

Nel novero della documentazione pervenuta dal Direttore della SAS si segnala quella relativa alle deleghe agli organi societari. Dallo studio della documentazione è emerso che, con deliberazione del Consiglio di amministrazione del 24 gennaio 2023, al Presidente vengono conferite deleghe molte ampie in termini di gestione ordinaria e straordinaria e di rappresentanza; rientra espressamente nelle deleghe presidenziali la “selezione del personale da assumere, sia esso proveniente dai c.d. “bacini” regionali (...) sia esso proveniente dal libero mercato, ivi compreso il personale relativo alle categorie protette/invalidi”.

Poteri altrettanto ampi sono stati altresì conferiti al Direttore generale, tra cui, tutti gli atti di ordinaria amministrazione connessi alle attività conferite dalle previsioni statutarie, con relativo potere di firma; poteri di spesa fino a 20.000 €; compiti direzionali sulla gestione del personale dirigenziale e non dirigenziale e altri compiti di rilievo in materia di *privacy*, di anticorruzione e di adempimenti di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001.

Presenta un volume parimenti considerevole il contenzioso che negli anni ha coinvolto il personale SAS. Dalla documentazione trasmessa dalla società emerge infatti una molteplicità di controversie sia per il riconoscimento di mansioni superiori, sia per il ritenuto demansionamento

rispetto al trattamento riconosciuto al dipendente nella società di provenienza. Talune di queste cause si sono risolte transattivamente, con il riconoscimento – emerso dalle audizioni e dalla documentazione prodotta – di cospicue risorse.

Infine, tanto l'attività contenziosa, quanto le commesse affidate da SAS, sono state oggetto di una meticolosa attività ispettiva, suddivisa in due linee di intervento, condotta da una Commissione istituita dall'Assessore regionale per l'economia con nota prot. n. 1174/gab del 18 febbraio 2025 (d'ora innanzi "Commissione ispettiva"), la quale, peraltro, ha più volte rappresentato di non avere ricevuto taluni documenti che aveva espressamente richiesto.

Anche le relazioni della Commissione ispettiva sono state oggetto di approfondita analisi da parte della Commissione.

Conclusioni.

Dalla mole di documenti pervenuti ed esaminati e dalle audizioni effettuate sono emerse numerose e significative criticità gestionali in relazione al periodo di amministrazione coincidente con quello della precedente *governance* societaria, insediatasi in data 11 gennaio 2023 e resasi dimissionaria il 6 marzo 2026 a seguito del clamore mediatico suscitato da talune delle anomalie segnalate ed in questa sede oggetto di ulteriori approfondimenti.

Preliminarmente, si ritiene utile inquadrare la SAS sotto il profilo della natura giuridica ed evoluzione storica.

La SAS è una società consortile per azioni *in house*, a totale partecipazione pubblica e sottoposta a controllo analogo da parte dell'Assessorato regionale dell'economia, per il tramite dell'Ufficio speciale.

La società trae origine dal processo di razionalizzazione delle partecipate della Regione Siciliana avviato dall'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2010 cui sono seguiti due decreti assessoriali attuativi del 2011.

In esecuzione delle disposizioni sopra richiamate, con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 27 marzo 2012, la preesistente Beni Culturali S.p.A. Gestioni e Servizi è stata trasformata in Servizi Ausiliari Sicilia S.c.p.A. Nel nuovo soggetto sono confluite attività, funzioni e personale provenienti da Multiservizi S.p.A. e Biosphera S.p.A., entrambi in liquidazione. La società è divenuta operativa a decorrere dall'1 novembre 2012.

La SAS è l'unico organismo ad operare nell'area dei servizi ausiliari della Regione Siciliana (che è il principale azionista con l'85 per cento delle azioni) e presta le proprie attività strumentali anche per gli altri soci pubblici, quali enti regionali, del servizio sanitario, istituti e consorzi pubblici. I servizi erogati sono molteplici e riguardano i più svariati settori, inclusi quelli socio-sanitario ed assistenziale, della tutela del patrimonio culturale ed ambientale, della zootecnia, con attività sia di natura tecnica ed operativa (manutenzione, pulizia sanificazione, logistica, impiantistica, guardiania) sia amministrativa (*front office* e *back office*, assistenza tecnica sui programmi finanziati).

La società è stata progressivamente individuata dal legislatore regionale come agenzia unica per l'assorbimento di diversi bacini storici di precariato pubblico. Oltre al personale proveniente dalle società regionali poste in liquidazione, la SAS ha stabilizzato i lavoratori del bacino ex PIP (Piani di Inserimento Professionale) e ASU (Attività Socialmente Utili), nonché ulteriori lavoratori provenienti da processi di crisi aziendale o di riorganizzazione di enti e società partecipate (Resais, Keller, Servirail e Ferrotel).

Secondo il Piano economico-finanziario e il Piano assunzionale della SAS, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 181 del 20 aprile 2026, la società ha previsto, all'esito dell'attuazione del programma assunzionale comprensivo degli ex ASU ed ex Ferrotel più Servireil, in data 1 maggio 2026, il raggiungimento di un organico complessivo di 3.685 unità di personale.

Le criticità riscontrate riguardano, in particolare:

1. le procedure assunzionali di lavoratori disabili ed appartenenti alle categorie protette;

2. la gestione del contenzioso;
3. la stipula di transazioni;
4. gli affidamenti di incarichi e servizi;
5. il sistema dei controlli.

1) Procedure assunzionali di lavoratori disabili ed appartenenti alle categorie protette.

Dalle audizioni espletate e dalla documentazione esaminata, inclusa la nota contenente le citate deduzioni della SAS all'Ufficio speciale, è emerso un sistema che presenta gravi anomalie.

In primo luogo, la Commissione non è stata posta nelle condizioni di comprendere le ragioni per cui la SAS, per il reclutamento di settantasette unità di personale appartenente alle categorie protette, si sia avvalsa di un duplice metodo, quello della convenzione con il Centro per l'impiego, per curare l'intera fase istruttoria ordinata alla selezione di cinquanta unità di personale, e quello della convenzione quadro ex articolo 14 del decreto legislativo n. 274 del 2013 con il Consorzio Sintesi, per la selezione di ventisette ulteriori risorse umane più nove *tutor*.

La SAS ha insistito sulla regolarità formale del procedimento, descrivendo in maniera dettagliata il quadro normativo che disciplina tale facoltà datoriale. Tuttavia, trattandosi di una società a partecipazione regionale, non corrisponde certamente ai principi di trasparenza, buon andamento e sana gestione finanziaria la duplicazione di procedure, che comporta inevitabilmente un aggravio burocratico e dei costi.

In secondo luogo, dalle audizioni, è emerso che il numero dei lavoratori assunti dal Consorzio Sintesi riferito dal precedente Consiglio di amministrazione, limitato a 27 soggetti disabili e 9 tutor, sarebbe addirittura raddoppiato a seguito di un addendum alla convenzione con la stessa Sintesi.

In terzo luogo, la pubblicità data alle selezioni è stata limitata ad un periodo molto ristretto: la pubblicazione dell'avviso del Centro per l'impiego è durato soltanto dal 7 al 17 ottobre

2024; i due avvisi diramati da Sintesi sono stati resi pubblici per un lasso di tempo ancora più breve: il primo, dal 30 giugno all'8 luglio 2025 e il secondo dal 3 al 10 dicembre 2025, e per di più nei periodi più critici per un'attenta partecipazione dell'utenza (vacanze estive e festività natalizie).

In quarto luogo, la scelta di ricorrere alla convenzione con Sintesi ha comportato anche un **aggravio dei costi per l'assunzione dei tutor**, non giustificabile sotto il profilo dell'appartenenza alle categorie protette: la stessa SAS nella nota contenente le proprie deduzioni alla richiesta di chiarimenti formulata dall'Ufficio speciale, ha precisato che “non assumono alcun rilievo, al fine del rispetto degli obblighi discendenti dalla l. 68 del 1999”.

L'Assunzione dei tutor risulta altresì priva di base normativa: nella citata nota di chiarimenti all'Ufficio speciale, la SAS si è infatti limitata a rappresentare che “la Sintesi ha rilevato che si tratta di figure previste dalla convenzione sottoscritta ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 276 del 2003”. Giova tuttavia sottolineare come la convenzione–tipo normativamente prevista dal citato decreto assessoriale del 13 gennaio 2006, sulla cui base la convenzione con Sintesi è stata siglata, non prevede l'assunzione di *tutor*.

In quinto luogo, nella sua audizione, il Dirigente del Centro per l'impiego di Palermo–Monreale ha prospettato l'insussistenza di un obbligo formale per la SAS di assumere seguendo l'ordine dato dall'elenco dei lavoratori svantaggiati predisposto dal sistema SILAV, precisando che, in base ad una prassi consolidata, l'ente assuntore privato assume sulla base di una rosa di nomi predisposta secondo il proprio regolamento assunzionale interno. Questa Commissione non condivide tale interpretazione normativa, come dicevamo già nel corso dell'audizione, ove aveva rammentato la natura sostanzialmente pubblica di una società *in house* come la SAS.

A tal proposito, dalla documentazione trasmessa dal Centro per l'impiego si evince che l'elenco dei lavoratori disabili o appartenenti alle categorie protette è predisposto secondo criteri di priorità quali l'anzianità di iscrizione, lo stato di disoccupazione, la percentuale di

invalidità, il reddito imponibile IRPEF ed il carico familiare. La convenzione siglata tra SAS e Centro per l'impiego – facente parte del compendio documentale – obbligava la SAS a ricorrere a procedure di selezione dei soggetti disabili avviati numericamente dal Centro per l'impiego di Palermo-Monreale improntate a criteri di trasparenza, con la nomina di una Commissione interna incaricata di fissare i criteri di tali procedure e i contenuti della prova attitudinale (colloquio, test scritto o prova orale) per accertare l'idoneità in capo ai soggetti avviati a svolgere le mansioni del profilo richiesto. La Convenzione obbligava la SAS alla sola convocazione dei candidati seguendo il rigido ordine numerico. Dalla medesima documentazione pervenuta si evince infine che il Centro per l'impiego non ha ricevuto dalla SAS, sebbene richiesti per le vie brevi, i contenuti delle prove attitudinali o l'esito delle stesse, e ciò perché “le valutazioni tecniche erano state sigillate”.

In sesto luogo, occorre evidenziare una difformità di ricostruzioni relative alle modalità di selezione del Consorzio Sintesi: il Collegio sindacale ha dapprima riferito in audizione che la SAS aveva aderito ad un accordo quadro di cui Sintesi era firmataria a seguito di una procedura di gara avviata con Consip; nella documentazione successivamente pervenuta dal Collegio sindacale, si afferma che tale convenzione, secondo un parere reso da uno studio di consulenza, sarebbe esclusa dall'applicazione del codice ai sensi degli articoli 6 e 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023; infine il nuovo Presidente del Consiglio di amministrazione ha affermato che la convenzione intervenga all'esito di un appalto, aggiudicato a Sintesi con manifestazione di interesse, peraltro pubblicata per un tempo molto breve. Dalla documentazione pervenuta⁵, risulta che Sintesi è stata selezionata a seguito di un avviso pubblico avente ad oggetto “Manifestazione di interesse finalizzata all'individuazione di una cooperativa sociale con cui stipulare la convenzione ex art. 14 d.lgs. 276/03”, cui hanno partecipato tre operatori economici.

5 Nota SAS prot. 001-14637-GEN/2026 – PALERMO – 06-03-2026 più volte citata.

Infine, nessuna spiegazione, o comunque, **nessuna utile replica**, nella citata nota contenente le controdeduzioni della SAS all'Ufficio speciale, è stata fornita in ordine alla segnalazione di lavoratori o affidatari di incarichi ai quali il Presidente del consiglio di amministrazione *pro tempore* era legato da rapporti di parentela, amicizia o vicinanza politica: non **sono state prese nemmeno formali distanze da tali affermazioni** da parte dell'interessato⁶.

2) Gestione del contenzioso.

Dalle audizioni svolte e dalla documentazione fornita dalla stessa SAS, è emerso un volume spropositato di cause che hanno interessato il personale della società.

In particolare, la SAS è stata coinvolta in **15** cause per il riconoscimento di mansioni superiori espletate presso gli enti utilizzatori e in **84** cause avverso il demansionamento rispetto al trattamento riconosciuto dall'ente di provenienza; quasi la metà di questo contenzioso risulta ancora pendente in Tribunale o in Corte d'Appello; la restante parte del contenzioso vede la SAS talvolta soccombente, talaltra vincitrice. Nove cause si sono concluse con transazioni giudiziarie o sindacali perfezionatesi tra il 2023 ed il 2026.

Secondo la Commissione ispettiva istituita dall'Assessore regionale per l'economia “appare anomalo, se non patologico, che la gestione della SAS sia stata connaturata da un elevatissimo numero di contenziosi pressoché identici, tali da fare ragionevolmente ipotizzare che le assunzioni siano state connaturate sin dal loro sorgere da diffuse riserve mentali poco compatibili con i più volte richiamati precetti di correttezza e lealtà”.

Al medesimo organismo ispettivo ed a questa Commissione non è sfuggito che, al momento dell'assunzione, il personale proveniente da altre partecipate – segnatamente

⁶ Nella nota in esame il presidente *pro tempore* della SAS si limita ad affermare che un dipendente non risulta avere svolto attività; un altro si è dimesso; mentre una dipendente è cessata dal rapporto di lavoro per mancato superamento del periodo di prova.

Biosphera e Multiservizi – avrebbe dovuto stipulare il nuovo contratto di lavoro con la SAS in modalità “protetta”, vale a dire, dinanzi al giudice del lavoro o in sede sindacale. In tal modo, entrambe le parti (la SAS datrice di lavoro ed il lavoratore) avrebbero consolidato le rispettive posizioni contrattuali di lavoro e la SAS avrebbe contenuto il rischio di subire controversie che, col tempo, avrebbero assunto le odierne dimensioni.

Infine, i numeri delle cause sopra riportati (relativi al demansionamento o al riconoscimento di mansioni superiori del lavoratore) non esauriscono il contenzioso che vede la SAS come parte in causa: tra il 2021 e il 2025, la società risulta avere conferito **218** incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, per un valore complessivo di **907.455 euro**.

Da quanto appena riferito si deduce altresì che il contenzioso in esame ed i relativi incarichi riguardano, in parte, anche annualità pregresse rispetto alla data di insediamento (11 gennaio 2023) del precedente consiglio di amministrazione.

Il tema specifico degli incarichi legali sarà ulteriormente approfondito nel prosieguo, in sede di analisi della criticità relativa al conferimento di incarichi e commesse.

3) Stipula di transazioni.

Ancora più anomalo appare il capitolo relativo alle transazioni.

In via generale, questa Commissione, anche sulla base delle conclusioni della Commissione ispettiva, pur rilevando l'impossibilità oggettiva di entrare dettagliatamente nel merito dell'enorme contenzioso della SAS, ritiene gli atti transattivi stipulati con due dipendenti della Società irragionevoli oltre che discutibili sul piano della loro stessa opportunità giuridica, alla luce della pregressa soccombenza in giudizio dei lavoratori interessati. Tale giudizio coincide con quello espresso dall'Assessore regionale per l'economia e dal nuovo presidente del Consiglio di amministrazione della SAS nel corso delle audizioni.

Più specificamente, viene in rilievo la transazione siglata dalla SAS con un dipendente in data 27 marzo 2024. Quest'ultimo ha ottenuto la definizione transattiva della lite ottenendo il

riconoscimento della qualifica dirigenziale rispetto a quella di quadro posseduta, oltre a **75.000 euro** lorde a compensazione della rinuncia ad ogni altra azione proposta, nonostante la pregressa soccombenza dinanzi al Tribunale e la carenza dei requisiti previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla tabella di equiparazione allegata alla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 2012.

Risulta meritevole di un'analisi più approfondita la transazione stipulata da un altro dipendente della SAS, su proposta del consiglio di amministrazione del 23 luglio 2024.

L'atto transattivo in esame ha riconosciuto al lavoratore, oltre al diritto a trattenere le somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado (poi travolta in appello) ed all'inquadramento nella seconda fascia dirigenziale, la cifra faraonica di **640.000 euro**, di cui 320.000 a titolo di retribuzione, sottoposta a regime tributario ordinario, e 320.000 euro a titolo di danno non patrimoniale, esente da tributi, a sua volta così suddiviso: 170.000 quale corrispettivo alla rinuncia alla domanda risarcitoria per il danno all'immagine e lesione della professionalità (comprensiva della mancata attribuzione della prima fascia dirigenziale e dell'incarico di direttore generale) e 150.000 per la rinuncia al ristoro del danno alla salute, biologico, morale e alla vita da relazione discendente dal dedotto danno da dequalificazione.

La Commissione ispettiva ha accertato che le voci relative al danno non patrimoniale non erano state oggetto di espressa domanda da parte del ricorrente né debitamente provate: non è stata allegata alcuna prova della lesione dell'interesse protetto, della perdita di tutte le utilità (rinunce e sofferenze) allo stesso connesse, né sono stati forniti elementi sull'ammontare del danno o gli stessi criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del danno non patrimoniale (le c.d. Tabelle milanesi utilizzate per il danno non patrimoniale secondo una consolidata prassi giurisprudenziale). Tutte queste circostanze, secondo la Commissione ispettiva, supportata dalla giurisprudenza del giudice del lavoro citata nella relazione, escluderebbero la natura transattiva dell'accordo.

A prescindere dai profili civilistici in rilievo, non possono che ribadirsi in questa sede le perplessità sollevate dall'Assessore regionale per l'economia nel corso dell'audizione, in ordine alle possibili ricadute fiscali su tale accordo, considerato che il danno emergente e il danno non patrimoniale non sono soggetti a tributi.

Da un ulteriore approfondimento fatto da questa Commissione, in linea con le ricostruzioni della Commissione ispettiva e le affermazioni dell'Assessore regionale per l'economia, è emerso un particolare rigore della giurisprudenza di legittimità in materia di qualificazione del danno nelle transazioni siglate tra datore di lavoro e dipendente, sotto il profilo previdenziale e fiscale. Per la Cassazione i creditori fiscali e previdenziali non sono vincolati alle mere “etichettature” inserite dalle parti nelle transazioni ai fini della reale qualificazione giuridica del titolo di danno stesso, ma possono accertarne la reale natura giuridica. Questa, a sua volta, dovrà essere sostenuta da elementi probatori oggettivi, al fine di superare la presunzione di imponibilità fiscale e contributiva di ogni reddito da lavoro dipendente (le somme ed i valori percepiti dal lavoratore nel periodo di imposta), elaborata sulla base del c.d. principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente, desumibile dall'articolo 51 TUIR e dell'articolo 12 della legge n. 153 del 1969 ed in forza del quale le somme corrisposte al lavoratore dipendente sono imponibili, salvo che sia dimostrata la loro occasionalità o diversa natura (cfr. Cass., sez. trib., 30 dicembre 2010, n. 26385; Cass., sez. lav., 9 maggio 2002, n. 6663; circ. Agenzia delle Entrate n. 326/E del 23 dicembre 1997; circ. INPS n. 6 del 16 gennaio 2014).

Nel corso delle audizioni, il Collegio sindacale ha riferito di avere fondato le proprie valutazioni sui pareri espressi dagli avvocati consultati dalla società, che sono anche autorevoli giuslavoristi. Tuttavia, la Commissione ispettiva, pur dando atto della circostanza per cui i legali avevano suggerito la soluzione transattiva della controversia – stante l'alea dell'ultimo grado di giudizio – ha puntualizzato di non avere riscontrato un'asseverazione dei legali incaricati in merito all'erogazione delle somme corrisposte a titolo di danno non patrimoniale; gli stessi legali, peraltro, secondo la Commissione ispettiva, avevano mostrato perplessità in ordine alla

quantificazione proposta dal dipendente e sollecitato un allineamento alle transazioni stipulate da altri dipendenti della SAS.

Questa Commissione, per una maggiore contezza delle criticità in rilievo, ha chiesto ed ottenuto dalla SAS, in data 7 luglio 2026, tale transazione ed i relativi pareri formulati dagli avvocati della SAS.

Ferme restando le criticità riportate sul punto dalla Commissione ispettiva, si rappresenta altresì che gli avvocati incaricati, pur rappresentando di non essere nelle condizioni di entrare nel merito dei prospetti contabili forniti dalla controparte a supporto delle proprie spettanze, hanno raccomandato alla SAS la dovuta prudenza in fase transattiva, sia sotto il rispetto dei profili contabili attinenti alla propria retribuzione, sia sotto il profilo delle normative regionale e contrattuali disciplinanti gli incarichi dirigenziali ed il relativo trattamenti giuridico ed economico⁷.

Infine, gli stessi giuristi incaricati non hanno mancato di evidenziare che in ogni caso “il riconoscimento della prima fascia dirigenziale non attribuisce automaticamente il diritto al conferimento delle funzioni dirigenziali generali” e che “nell'eventuale determinazione del danno da perdita di *chance* dovrà considerarsi che la disposizione contenuta nell'articolo 11 comma 4 della legge regionale n. 10/2000 afferisce esclusivamente agli incarichi dirigenziali conferiti

⁷ Ad esempio, la società è stata sollecitata a tenere conto della retribuzione di posizione parte variabile e dell'indennità di risultato percepite annualmente dal dirigente; di tutte le somme allo stesso corrisposte *medio tempore*; del puntuale rispetto delle numerose normative in materia di *spending review* introdotte dal legislatore regionale. Tra queste: l'articolo 31 della l.r. n. 6 del 1997 (che impedisce ai dipendenti delle partecipate di avere un trattamento superiore ai dipendenti regionali secondo le tabelle di equiparazione); l'articolo 18 comma 4 della l.r. n. 11 del 2010 (che fa divieto di corrispondere salari accesso ed indennità varie in misura superiore a quelli previsti per i dipendenti dell'Amministrazione regionale); l'art. 64 commi 6 – 9 della l.r. n. 21 del 2014 (che richiama la citata l.r. n. 6 del 1997 e introduce ulteriori limiti); l'art. 13 commi 3 – 5 della l.r. n. 13 del 2014 (che introduce, tra gli altri, il limite del trattamento economico complessivo dei dipendenti delle partecipate, anche con qualifica dirigenziale, a 100.000 € lordi annui); l'art. 1 della l.r. n. 28 del 2016 (che conferma le disposizioni di contenimento della spesa previste dalla l.r. n. 13 del 2014 citata per il triennio 2017 – 2019).

dall'Amministrazione regionale e (...) non è applicabile alle società seppure a partecipazione pubblica regionale”.

Le superiori considerazioni si aggiungono a quelle della Commissione ispettiva, cui si è già fatto cenno: la transazione ha riconosciuto cospicue somme per tipologie di danno che sul piano giuridico e pratico appaiono strettamente correlate perché fondate sullo stesso asserito danno da dequalificazione professionale, privo di adeguato corredo probatorio e non oggetto di domanda giudiziaria.

In tale contesto, si rappresenta altresì che la Commissione ispettiva ha sottolineato di non avere avuto modo di esaminare la documentazione dei licenziamenti (datati 23 settembre 2013), seguiti da riassunzioni repentine (appena due giorni dopo), di tre dipendenti, tra cui il beneficiario della transazione in esame. Tale fatto è ritenuto anomalo dalla Commissione ispettiva, sia perché in difformità rispetto a quanto avvenuto per altri dipendenti provenienti dalla medesima società partecipata (Multiservizi), sia perché i dipendenti menzionati occupavano posizioni apicali nella società di provenienza.

Da un approfondimento dei provvedimenti di licenziamento – all'uopo chiesti da questa Commissione alla SAS – è emerso che gli stessi sono stati disposti dal Commissario liquidatore *pro tempore* della Multiservizi, sulla base delle direttive impartite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 247 del 2012 e della contestuale cessazione delle attività della stessa Multiservizi e l'assunzione del personale da parte della SAS.

Questa Commissione ritiene anomala la mancata consegna alla Commissione ispettiva di tale documentazione⁸, sotto il profilo della violazione dei principi di leale cooperazione e della trasparenza, e se ne dà in questa sede risalto anche come ulteriore contributo di valutazione da parte delle Autorità cui la presente è indirizzata.

⁸ V. pagg. 3 e 16 Relazione conclusiva delle attività “Prima Linea Di Intervento”.

Si precisa infine che, come emerso dalle audizioni, nel sistema delle società partecipate di cui la SAS fa parte manca una disposizione che preveda che gli atti transattivi siano previamente esaminati da un organo legale terzo, come nel caso dell'Avvocatura dello Stato, che esprime un parere sugli atti transattivi sottoscritti dagli Uffici regionali.

4) Affidamenti di incarichi e servizi.

Altrettanto significative sono le criticità riscontrate da questa Commissione in ordine al conferimento di incarichi, consulenze e servizi, tra i quali assumono una dimensione particolarmente rilevante quelli aventi natura legale.

Si è già fatto cenno, nella superiore narrativa, al numero significativo di incarichi e commesse conferito dalla SAS, per svariate centinaia di migliaia di euro, incluso quello relativo agli incarichi legali di rappresentanza e difesa. La stessa Commissione ispettiva ha evidenziato “la reiterata ed anomala attribuzione di numerosi e costosi servizi esterni”. La questione del conferimento degli incarichi legali, anche sotto il profilo del loro affidamento sotto forma di servizi o consulenze, è stato oggetto di approfondita analisi anche da parte della Commissione ispettiva nella relazione sulla seconda linea di intervento.

Il tema dell'affidamento degli incarichi legali è complesso e merita un approfondimento ulteriore. La stessa ANAC è intervenuta più volte per fare ordine sulla materia.

Secondo la recente delibera ANAC n. 335 del 2025 i servizi legali costituiscono appalti pubblici esclusi dalle procedure ordinarie ma comunque sottoposti al rispetto dei generali principi dell'economicità, della parità di trattamento e della concorrenzialità. In continuità con le precedenti linee guida ANAC del 2018, il conferimento dell'incarico presuppone la previa pubblicazione di un albo, con un effettivo confronto concorrenziale tra gli iscritti, conformemente alle indicazioni espresse dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato (parere n. 1502/2017), per cui, il rispetto dei richiamati principi impone “la procedimentalizzazione nella scelta del professionista al quale affidare l’incarico di rappresentanza in giudizio (o in vista di

un giudizio) dell'amministrazione, evitando scelte fiduciarie ovvero motivate dalla 'chiara fama' (spesso non dimostrata) del professionista". Un altro orientamento del Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 2776/2025), parimenti richiamato dall'ANAC nella delibera del 2025 in esame, fa discendere, dall'insieme di norme e principi disciplinanti la materia, la tendenziale regola di adottare interPELLI affinché i singoli interessati possano manifestare la propria disponibilità, istituire elenchi da cui attingere i professionisti più idonei ed effettuare – ove possibile – la **rotazione** degli incarichi stessi, avendo cura di verificare, caso per caso, che non vi siano abusi o eventuali eccessi circa il ricorso al meccanismo procedimentale dell'affidamento diretto.

Secondo l'ANAC, infine, l'affidamento dei servizi legali comporta la stipula di un contratto di appalto pubblico sia che si tratti di prestazione d'opera periodica e saltuaria, sia che si tratti di appalto di servizi in senso stretto per incarichi continuativi ed organizzati: nel primo caso, si potrà prescindere dal rigoroso rispetto delle regole di evidenza pubblica ma occorrerà osservare i richiamati principi in tema di "accesso al mercato" (art. 3 del codice contratti pubblici); nel secondo caso, bisognerà seguire le procedure competitive semplificate o "alleggerite" di cui all'art. 127 del codice contratti pubblici.

Ciò posto, questa Commissione, in linea con quanto osservato dalla Commissione ispettiva, ritiene che **il principio di rotazione** e le indicazioni dell'ANAC e del Consiglio di Stato, nei termini sopra tratteggiati, non possano dirsi pienamente rispettati, in considerazione del fatto che ad alcuni professionisti, come precisato dallo stesso Assessore regionale per l'economia nel corso dell'audizione, sono stati affidati plurimi incarichi, che avrebbero dovuto essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato, secondo la disciplina del controllo analogo.

Ad un livello più profondo, non appare essere stato rispettato il principio dell'**autosufficienza organizzativa**, che impone alle pubbliche amministrazioni di operare esclusivamente con le proprie risorse umane e strumentali e di ricorrere a professionisti esterni solo in presenza di oggettive e motivate necessità di servizio e contestuale carenza di professionalità adeguate all'interno.

Secondo la recente deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 89/2025/VSG *“per principio generale dell'ordinamento, le Pubbliche Amministrazioni devono far fronte alle ordinarie competenze istituzionali col migliore e più produttivo impiego delle risorse umane e professionali di cui dispongono: prima del conferimento dell'incarico, la cui prestazione deve avere un oggetto definito, circoscritto e determinato, l'amministrazione deve avere accertato l'oggettiva impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili al proprio interno (...), nel senso che le professionalità che occorrono non devono essere soggettivamente indisponibili, ma oggettivamente non rinvenibili all'interno dell'amministrazione”*.

Il legislatore regionale ha recepito il principio di autosufficienza organizzativa in un'apposita norma di diritto positivo: l'**articolo 24 comma 2 della legge regionale n. 9 del 2013** prevede infatti che le partecipate procedono solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del dipartimento regionale che esercita il controllo analogo e/o la vigilanza.

La Commissione ispettiva ha altresì approfondito la distinzione tra incarico di consulenza ed appalto di servizi, al fine di evidenziare il rischio – emerso anche nel corso delle audizioni – che si ricorra all'appalto di servizi perché sottoposto a limiti meno stringenti rispetto all'affidamento di incarichi di consulenza. Tuttavia, la distinzione non rileva sul piano pratico al fine della verifica del rispetto del richiamato principio di autosufficienza organizzativa, fondamentale ai fini di questa indagine, posto che, sempre secondo la richiamata elaborazione pretoria della magistratura contabile (Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 89/2025/VSG) *“quello dell'autosufficienza organizzativa è principio immanente all'ordinamento e comporta che il ricorso a professionalità esterne (...), **tanto nel caso di conferimenti di incarichi quanto nel caso di ricorso all'appalto di servizi**, debba essere considerata un'extrema ratio, cui ricorrere solo in casi eccezionali”*.

A tal proposito, la Commissione ispettiva, nell'**anno 2023**, ha accertato incarichi, autorizzati con prescrizioni dall'Assessorato regionale dell'economia, sottoforma di servizi legali

o consulenza, ben retribuiti (dai **5.436 €** ai **38.000 €**), che avrebbero potuto essere svolti da personale interno⁹, o che hanno formato oggetto del medesimo contratto di più soggetti, con conseguente ingiustificata duplicazione e disutilità della spesa¹⁰.

La Commissione ispettiva, in relazione all'anno considerato, ha segnalato altresì come anomali, per il rilevante valore economico, tre contratti di “servizio coordinamento piano formativo (**65.388 €**) e tre contratti di “servizi di formazione obbligatoria” (**118.106 €**).

Nell'**anno successivo, il 2024**, è stato prorogato, di ulteriori 12 mesi, con autorizzazione dell'Assessorato dell'economia, un incarico di servizio legale¹¹ per il quale, secondo la Commissione ispettiva, la SAS avrebbe potuto avvalersi del proprio personale.

In relazione allo stesso periodo, la Commissione ispettiva ha rilevato che, per il supporto alle procedure di stabilizzazione ex art. 15 della legge regionale n. 23 del 2024, la SAS ha ricevuto l'autorizzazione per svariati incarichi di consulenza. Per uno di questi, del valore di **11.000 €**, la Commissione ispettiva ha accertato il conferimento ad uno degli stessi professionisti precedentemente incaricati, sebbene la relativa prestazione avrebbe potuto essere svolta dal personale dell'azienda.

Per altri incarichi, retribuiti con importi che vanno dai **9.246 €** ai **10.416,67 €**¹², la Commissione ispettiva ha accertato, analogamente alle consulenze conferite nell'anno precedente, duplicazioni di affidamenti, per incarichi di medesimo oggetto e durata a più professionisti contemporaneamente, ovvero, per la reiterazione del medesimo incarico a

9 “supporto amministrativo-giuridico alla *governance* e all'intera struttura aziendale”, “determinazione qualitativa dei soggetti per i quali è previsto l'obbligo di assunzione di cui alla legge 68/99” e “servizio di assistenza amministrativa-economica”.

10 “servizio di assistenza aziendale fiscale e tributaria e servizi connessi”, “servizio giuridico”, “acquisizione quote Resais”.

11 Tra questi, il servizio di “supporto amministrativo – giuridico alla *governance* e all'intera struttura aziendale”.

12 Tra questi, i servizi relativi ad “Adempimenti assunzione soggetti appartenenti al bacino ex pip”; “Affidamento del servizio di assistenza aziendale, fiscale e tributaria e servizi connessi”; “Affidamento del servizio di pianificazione strategica e riorganizzazione societaria ed altri servizi connessi”; “Affidamento servizio giuridico”.

professionisti diversi, senza un'utilità effettiva¹³, o ancora, per incarichi con oggetto affine o strettamente connesso a quello di incarichi già conferiti¹⁴. Infine, è stato affidato un servizio¹⁵ del valore di **75.000 €** ad una società di consulenza per attività che, in alcuni casi, coincidono con quelle sopra riferite, già oggetto di separato incarico.

Altrettanto significative sono le anomalie riscontrate negli affidamenti dell'**anno 2025** dalla Commissione ispettiva, in cui si consolida, sostanzialmente, la prassi di affidare a soggetti esterni compiti rientranti nelle funzioni degli uffici e del personale della SAS. La Commissione ispettiva ha accertato, in particolare, che nel periodo considerato, è stato affidato ad un avvocato il servizio di supporto giuridico legale del valore di **42.000 €** per lo svolgimento di attività consultive e di supporto amministrativo gestionale anche per le delibere consiliari ed assembleari, per le quali la Commissione ispettiva ha rilevato la sovrapposibilità con le competenze di più uffici della SAS e del personale interno.

Le medesime criticità sono state rilevate dalla Commissione ispettiva nell'affidamento ad un professionista del **servizio di gestione delle retribuzioni**, del valore di **12.000 euro**, e soprattutto nell'affidamento ad una società del **servizio di gestione paghe e gestione delle risorse umane** del valore di **134.520 euro**: il funzionigramma della SAS contempla infatti un Ufficio paghe e contributi.

13 Un esempio fatto dalla Commissione ispettiva riguarda la consulenza affidata dalla SAS per essere assistita nelle procedure discendenti dall'approvazione dell'articolo 15 della legge regionale n. 23 del 2024 in materia di stabilizzazione dei lavoratori c.d. ex PIP, che non poteva essere così diversa da quella già affidata per l'attuazione del precedente articolo 9 della legge regionale n. 8 del 2023, visto che le variazioni normative non sono state, sul piano tecnico, particolarmente significative.

14 La Commissione ispettiva ha rilevato che è stato affidato a più professionisti, per un valore complessivo di 8.435 €, l'incarico ulteriore per la verifica di motivi ostativi all'assunzione rilevabili dalle certificazioni dei carichi pendenti e dal casellario giudiziario (strettamente connesso al citato incarico relativo ad adempimenti assunzione soggetti appartenenti al bacino ex PIP).

15 Consistente nel "Supporto amministrativo-giuridico alla *governance*".

Ad un altro legale è stata infine conferita la commessa, del valore di **40.000 €**, per il “supporto giuridico nella eventuale fase di contenzioso discendente dalla procedura di selezione del nuovo personale (...) riferito alla figura delle elevate professionalità” con l'esclusione della difesa in giudizio: tale esclusione è stata ritenuta dalla Commissione ispettiva “non ragionevole e comunque non improntata ai criteri di efficacia ed economicità”.

Per ovvie ragioni di economicità espositiva sono stati riportati gli affidamenti maggiormente rappresentativi della problematica esaminata. Tenuto conto del valore di ciascuna commessa esaminata dalla Commissione ispettiva, nel solo periodo compreso tra il 2023 ed il 2025 la SAS risulta avere sborsato **657.589 euro**, che si sommano alla cifra sopra richiamata (**907.455 euro**) corrisposta per il conferimento degli incarichi di difesa in giudizio.

5) Sistema dei controlli.

Particolarmente gravi appaiono infine le anomalie sul funzionamento del sistema dei controlli della SAS.

Il Collegio sindacale, chiamato nel corso delle audizioni a dare risposte sul tipo di controllo effettuato sulle assunzioni di categorie protette e dei *tutor*, sulle transazioni e sull'affidamento di incarichi legali, ha affermato di non avere potuto entrare nel merito di tali fatti gestionali, aggiungendo, per le transazioni, di avere comunque basato le proprie valutazioni sui pareri, ritenuti favorevoli, degli avvocati giuslavoristi incaricati.

Si è visto sopra che i pareri dei legali, in realtà, hanno espresso perplessità almeno sulla transazione del valore di 640.000 euro.

Per di più, il collegio sindacale non ha esitato ad affermare che gli atti gestionali in rilievo sarebbero in realtà oggetto di un mero controllo di natura contabile, di competenza della società di revisione incaricata. Analogamente, il Collegio sindacale ha chiamato in causa l'Organismo di vigilanza, per le sue specifiche competenze in materia di anticorruzione e prevenzione dei reati societari.

La società di revisione, in maniera diametralmente opposta, ha precisato che le assunzioni e le transazioni da cui è partita l'indagine della Commissione esulano dalle competenze ad essa attribuite: la società di revisione non entra nel merito degli atti gestionali, svolge esclusivamente gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 39 del 2010 ed il controllo contabile è finalizzato a verificare la corretta rappresentazione dei fatti gestionali in bilancio. Per la società di revisione, l'indagine portata avanti dalla Commissione postula un controllo di legittimità, di competenza del Collegio sindacale, che peraltro partecipa alle sedute dal Consiglio di amministrazione (a differenza della stessa società di revisione che non partecipa per ragioni di indipendenza).

Infine, l'Organismo di vigilanza, parimenti chiamato in causa dal Collegio sindacale, si è limitato a riferire che le proprie competenze sono circoscritte alla predisposizione di protocolli ed all'attuazione di misure per prevenire la commissione di reati da parte della società, secondo il modello previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2001. Il controllo posto in essere dall'organismo trascende, dunque, quello di singole assunzioni, transazioni o altri specifici atti gestionali.

Sul punto, questa Commissione ritiene di rappresentare quanto segue.

Il codice civile riconosce al Collegio sindacale la vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento (art. 2403 c.c.), unitamente ad ampi poteri ispettivi e di partecipazione alle attività sociali¹⁶ Trattandosi di una società *in house*, trova altresì applicazione il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico delle società partecipate), che prevede la distinzione tra

¹⁶ Il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo e può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (art. 2403-bis c.c.). Il codice civile disciplina altresì ulteriori poteri e obblighi dell'organo di controllo, quali la partecipazione alle assemblee e alle riunioni degli organi sociali, il potere di convocare l'assemblea nei casi previsti dalla legge e la responsabilità dei sindaci (artt. 2405 – 2409 c.c.).

le funzioni del Collegio sindacale, del revisore legale dei conti (art. 3) e ulteriori disposizioni sulla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo, inclusa la sottoposizione alla giurisdizione contabile per danno erariale (art. 12).

Secondo le norme sopra richiamate, sussiste una competenza diretta del Collegio sindacale sugli atti gestionali in esame. Ciò non esclude necessariamente la responsabilità degli altri soggetti che costituiscono il sistema dei controlli della SAS. L'Organismo di vigilanza e la Società di revisione, al pari del Collegio sindacale, sono affidatari di incarichi da parte di una **società pubblica e retribuiti con risorse pubbliche**, circostanza che impone il rispetto di basilari principi quali la leale cooperazione tra organi, la sana gestione finanziaria ed il buon andamento. Eppure, ciascuno degli organismi appena menzionati, nel corso delle audizioni, ha declinato le attività di competenza in stretta aderenza al proprio formale perimetro di attribuzioni, con una tendenza ad escludere o attenuare specifici profili di responsabilità e ad attribuirli ad altri soggetti inseriti nel circuito dei controlli.

Occorre pertanto un immediato e profondo ripensamento del sistema dei controlli della SAS. I numerosi organismi deputati al controllo – Ufficio speciale, Collegio sindacale, Società di revisione, Organismo di vigilanza, Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Ufficio del controllo interno – non possono operare come uffici separati e secondo logiche burocratiche, ma devono coordinarsi, integrarsi e mettere in rete le proprie competenze e professionalità, in linea con le migliori prassi aziendalistiche e manageriali.

Le stesse Linee guida dell'ANAC del 2017 sulle misure di prevenzione delle partecipate¹⁷ delineano un sistema integrato di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle società a controllo pubblico, con il coinvolgimento di tutti gli organi societari: il Consiglio di amministrazione adotta le misure organizzative di prevenzione della corruzione e della

¹⁷ determinazione n. 1134 del 2017 recante “Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

trasparenza e il Modello 231 integrato; il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ne cura l'attuazione e il monitoraggio; il Collegio sindacale esercita la vigilanza nell'ambito delle attribuzioni previste dal codice civile; l'Organismo di vigilanza verifica l'efficace attuazione del Modello 231, operando in coordinamento con gli altri soggetti del sistema dei controlli.

Infine, il Collegio sindacale della SAS risulta essere ancora in regime di *prorogatio*, e quindi in una condizione giuridica e funzionale più instabile rispetto a quello che avrebbe un Collegio sindacale nel pieno esercizio dei propri poteri. Una condizione peraltro che contraddistingue gli organi di controllo di altre società partecipate dalla Regione.

Alla luce degli approfondimenti effettuati sulle criticità gestionali relativi alla SAS, la Commissione, in un'ottica costruttiva,

CHIEDE

al Governo regionale e segnatamente all'Assessorato regionale dell'economia, di adottare i seguenti interventi:

- adottare misure di vigilanza concrete che assicurino, in un ambito delicato come quello delle assunzioni (incluse quelle relative ai disabili ed alle categorie protette) il pieno rispetto dei fondamentali principi di trasparenza, pari opportunità, imparzialità, buon andamento e sana gestione finanziaria da parte della SAS. Il rispetto di tali principi impone criteri di selezione, quali (senza pretesa di esaustività) la pianificazione dei fabbisogni, l'individuazione dei profili professionali occorrenti, l'adeguata pubblicità dell'avvio delle selezioni e per un lasso di tempo idoneo a raggiungere il maggior numero possibile di soggetti interessati, la nomina di una commissione imparziale e competente, il rispetto dell'ordine di priorità previsto dall'elenco dei lavoratori svantaggiati predisposto

dal Centro per l'impiego, l'adozione di sistemi procedurali che escludano conflitti di interessi tra la società che assume e l'aspirante lavoratore;

- approfondire la natura della convenzione sottoscritta con il consorzio Sintesi, al fine di verificare, ove sia confermata la **configurazione del relativo contratto come appalto**, se siano stati rispettati requisiti e procedure del codice dei contratti pubblici;
- creare le condizioni affinché un organo legale terzo esamini preventivamente ogni transazione stipulata dalle società *in house* della Regione. Tale organo potrebbe essere stabilmente individuato nell'Ufficio legislativo e legale, sul modello dell'articolo 13 del regio decreto n. 1611 del 1933, che affida alle valutazioni dell'Avvocatura dello Stato le transazioni stipulate dalle Amministrazioni assistite dalla Difesa erariale;
- adottare ogni utile misura consentita dai poteri di controllo analogo sulla SAS per arginare il **dispendioso ricorso ad affidamenti di incarichi, consulenze e servizi a soggetti esterni** e favorire una progressiva valorizzazione del personale della SAS, l'oculata gestione di tale personale da parte degli enti utilizzatori ed una più funzionale organizzazione degli uffici e delle procedure aziendali;
- adottare ogni misura consentita al fine di prevenire il diffuso utilizzo, da parte degli enti utilizzatori, dei lavoratori della SAS con mansioni superiori rispetto a quelle contrattualmente riconosciute;
- rinnovare il collegio sindacale della SAS ancora in regime di *prorogatio*, al fine di ristabilirne certezza e stabilità giuridica nelle funzioni di controllo;
- adottare ogni misura atta ad assicurare il coordinamento tra tutti gli organi di controllo della SAS al fine di rafforzarne la reciproca cooperazione e lo scambio delle informazioni relative alle attività gestionali più rilevanti, soprattutto se espressive di un *alert* (per gli elevati importi in rilievo ed ogni altra utile circostanza) richiedente una più attenta considerazione, unitamente al potenziamento dei controlli e del personale preposto;

- assicurare una puntuale definizione degli assetti organizzativi e dei processi aziendali della SAS, unitamente ad una più funzionale ripartizione di deleghe e competenze ed a percorsi di valorizzazione del personale interno che tenga conto del numero esiguo di dirigenti a fronte di un elevato numero di dipendenti;
- predisporre un sistema più dissuasivo per gli amministratori e gli organi deputati al controllo della SAS che si rendano responsabili di **anomalie gestionali foriere** di contenziosi, di criticità nelle assunzioni e negli affidamenti, di conflitti di interessi, di spese esorbitanti ed incompatibili con i più elementari principi di buon andamento e sana gestione finanziaria;
- ove occorra, **estendere le misure sopra declinate** alle altre società partecipate regionali, agli enti ed organismi sottoposti a vigilanza o controllo della Regione, che presentino le medesime necessità di intervento. Si rammenta a tal proposito, *ex multis*, che la Commissione ha già segnalato in passato le criticità diffuse relative all'esistenza di collegi sindacali in regime di *prorogatio* anche per lunghi anni ed il conseguente grave indebolimento della loro indipendenza nell'esercizio delle funzioni di controllo.

La Commissione dispone la trasmissione della presente relazione, per le valutazioni di competenza, al Presidente della Regione, all'Assessore regionale per l'economia, all'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro; all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC); al legale rappresentante della SAS; alla Procura regionale della Corte dei Conti; alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.